

AVVISO

DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP CON FTSA PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DELLA FRAGILITÀ NEL TERRITORIO DELL'ALTAVALDELSE (Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano)

RICHIAMATI

l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;

la Legge 328/2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:

all'art. 1, comma 1, recita: *"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione"*;

all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;

all'art. 5, comma 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328*), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la co-progettazione:

- si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
- Il D.Lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell’ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli Enti Pubblici”, prevede all’art. 55 che:
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
 2. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
 3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2;
 4. Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner”;

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l’implementazione dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell’ambito di un procedimento di co-progettazione.

Le linee guida ANAC attualmente in consultazione recanti: “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, al cui punto 23 (“La co-progettazione”) si legge:

“Ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del codice del Terzo settore, le amministrazioni possono ricorrere all’ausilio degli enti del terzo settore per definire specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti e già individuati negli strumenti di programmazione. L’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 riconosce, inoltre, alle organizzazioni del Terzo settore un ruolo di rilievo in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali finalizzati ad affrontare specifiche problematiche sociali. In tali ipotesi, è previsto che i Comuni possano indire istruttorie pubbliche per la co- progettazione su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi. Le Regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.”

La co-progettazione può essere utilizzata per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:

- Inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;
- Collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;

- Messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi.

La scelta del soggetto partner deve avvenire mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, economicità ed efficacia.

Le proposte progettuali devono illustrare gli elementi di innovazione introdotti nella gestione del servizio, i soggetti coinvolti, le azioni che saranno intraprese e le modalità che saranno utilizzate nella sperimentazione, indicando altresì i metodi di valutazione dei risultati conseguiti.

I criteri di selezione devono consentire l'adeguata valutazione dei requisiti di partecipazione, della proposta progettuale, delle soluzioni innovative e sperimentali offerte e delle modalità di compartecipazione proposte.

Il soggetto selezionato e l'amministrazione condividono e avviano la fase di co-progettazione prendendo a riferimento il progetto selezionato e procedendo alla definizione degli aspetti esecutivi.

Terminata la fase di co-progettazione, l'amministrazione e il soggetto partner sottoscrivono una convenzione in cui sono disciplinati tutti gli aspetti relativi alla gestione del servizio progettato in conformità a quanto previsto nell'avviso di indizione della procedura".

VISTI

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 " *Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" che stabilisce l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sia di erogazione che di processo, e che adotta il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza che costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le Non autosufficienze e individua lo sviluppo degli interventi e dei Servizi necessari per la progressiva definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;

il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2022 " *Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024*";

il Decreto legislativo del 15/03/2024 n. 29 " *Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33*".

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con deliberazione del Direttore Generale n. 34 – 9/05/2025 è indetta un'istruttoria pubblica per individuare soggetti del Terzo Settore singoli o associati, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, che manifestino la disponibilità alla partecipazione alla co-progettazione per la realizzazione e gestione di progetti a supporto della domiciliarità a favore di soggetti non autosufficienti o in condizioni di fragilità, residenti sul territorio dell'Altavaldelsa.

ART. 1 – FINALITÀ E OBIETTIVI

1. La presente procedura ha lo scopo di raccogliere l'interesse degli Enti del terzo Settore (ETS), singoli o associati, alla partecipazione alla co-progettazione per la realizzazione di proposte progettuali per la gestione di percorsi e servizi a supporto della domiciliarità a favore di soggetti non autosufficienti e fragili. Questa Amministrazione intende mettere a disposizione dei futuri partner, le risorse e gli apporti, a titolo di contributo, che saranno interamente disponibili sugli specifici canali di finanziamento ad essi dedicati disponibili nel corso della durata della convenzione. Fra questi, a titolo indicativo, ma non esaustivo si evidenziano: il Fondo Non Autosufficienza, il Fondo Povertà, il Fondo disabilità gravissime, risorse del bilancio FTSA ed altre fonti di finanziamento dedicate
2. Obiettivi della co-progettazione sono:
 - Mettere a sistema, sperimentare e implementare un modello di gestione integrata dei servizi e degli interventi a supporto della domiciliarità, oltre che di razionalizzazione delle risposte al bisogno, tenuto conto dei cambiamenti sociali in corso.

- Connettere e ricomporre le risorse per la domiciliarità.
 - Ritardare e contenere l'istituzionalizzazione delle persone non autosufficienti.
 - Supportare la persona non autosufficiente, le sue reti familiari e sociali nella permanenza presso il proprio domicilio.
 - Potenziare l'efficacia degli interventi domiciliari anche con il supporto dell'intelligenza artificiale e della domotica.
 - Razionalizzare i costi dell'assistenza per rendere sostenibile la piena realizzazione dell'obiettivo della domiciliarità.
 - Integrare e potenziare lo sviluppo e l'efficientamento delle attività a gestione diretta di FTSA
 - Condividere con FTSA progetti innovativi di continuità assistenziale nella filiera dei servizi rivolti alla disabilità e non autosufficienza
 - Essere flessibili nella gestione del servizio e adattamento continuo ai progetti personalizzati
 - Avere la capacità di interazione con la rete complessiva dei servizi sociali e sanitari;
 - Sviluppare la relazione fiduciaria con gli utenti anche attraverso la creazione di una apposita carta dei servizi resi a favore degli utenti e delle famiglie, sistemi di valutazione e di "customer satisfaction";
 - Garantire un raccordo e confronto continuo con i competenti servizi di FTSA.
3. Risultati che si intende raggiungere:
- FTSA ed SdS condividono l'organizzazione a filiera dei servizi e degli interventi attivi dentro la comunità e a favore di persone (anziane, con disabilità, in condizione di svantaggio o fragilità) parzialmente o completamente non autosufficienti.
 - Il territorio dell'Ambito adotta un modello di gestione integrata della domiciliarità capace di soddisfare i bisogni della persona parzialmente o completamente non autosufficiente tenendo conto delle indicazioni normative regionali e nazionali con particolare attenzione a LEPS di processo e di erogazione;
 - I partner di progetto contribuiscono all'implementazione, al potenziamento ed alla sostenibilità del sistema integrato anche attraverso la partecipazione a bandi per lo sviluppo di progettualità innovative correlate alla domiciliarità, apportando al progetto di filiera idee e risorse

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE

1. Sono ammessi alla presentazione di istanza di partecipazione alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con FTSA per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati. Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/17 Codice del Terzo Settore.

2. Requisiti di partecipazione:

Possono presentare Manifestazione di Interesse gli ETS come definiti dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

A1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli artt. Da 94 a 98 del codice degli appalti D. Lgs 36/2023, analogamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;

b) qualifica di Ente di Terzo Settore in quanto iscritti ad una delle sezioni del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo settore.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dal Legale rappresentante protempore del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di composizione plurisoggettiva, il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato da ciascun partecipante al raggruppamento, tramite il proprio rappresentante legale.

A2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

I soggetti partecipanti devono possedere al proprio interno personale qualificato, coerentemente con gli interventi descritti che si intendono attuare.

- Esecuzione, nel triennio 2021-2024 di servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso, svolti con buon esito e buona soddisfazione del committente pubblico, non inferiore all'importo medio annuo di € 700.000,00 tramite affidamenti in appalto o coprogettazione; l'importo potrà essere raggiunto anche

cumulando più servizi analoghi affidati da committenti pubblici. La capacità in oggetto dovrà essere dimostrata mediante dichiarazione dei principali servizi prestati nel triennio), con l'indicazione degli importi (fatturati o richiesti a rimborso nell'ambito di coprogettazione), delle date e dei committenti pubblici dei servizi stessi.

Il possesso del requisito dovrà essere dichiarato dal Legale rappresentante protempore del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di composizione plurisoggettiva, il requisito dovrà essere posseduto e pertanto dichiarato complessivamente dal raggruppamento, con quota del soggetto capofila non inferiore al 50%.

A3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

A garanzia della solidità economico finanziaria, l'ETS dovrà dichiarare un volume d'affari nel triennio 2022-2024 complessivamente non inferiore all'importo medio annuo di € 3.000.000,00, documentabile attraverso fatture attive emesse o richieste di rimborso emesse nell'ambito di coprogettazioni;

Il possesso del requisito dovrà essere dichiarato dal Legale rappresentante protempore del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di composizione plurisoggettiva, il requisito dovrà essere posseduto e pertanto dichiarato complessivamente dal raggruppamento, con quota del soggetto capofila non inferiore al 50%.

ART. 3 MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. La procedura attivata con la pubblicazione del presente Avviso si articola nelle seguenti fasi:
 - Selezione del partner sulla base dell'idea progettuale presentata
 - Avvio Tavolo di Co-progettazione condivisa
 - Sottoscrizione della Convenzione;
 - Realizzazione delle attività.
2. Il Tavolo Co-progettazione condivisa si riunirà periodicamente per tutta la durata della Convenzione, adattando la frequenza degli incontri alle esigenze delle diverse fasi progettuali. Durante queste riunioni saranno analizzati: Lo stato di avanzamento delle attività; L'efficacia degli interventi; e le eventuali criticità emerse e le soluzioni per superarle, in un processo di revisione continua del progetto per perseguire efficacia e sostenibilità, garantire il rispetto dei requisiti normativi e massimizzare l'impatto positivo sugli utenti finali. La revisione favorirà il confronto tra le parti, promuovendo un approccio partecipativo e condiviso.
4. La Manifestazione di Interesse dovrà essere inviata, utilizzando esclusivamente l'Allegato A – Istanza di Manifestazione di Interesse, **entro le ore 12.00 del 26/05/2025**, via Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ftsa@pec.it, avente come oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per la co-progettazione e gestione in partnership con FTSA per l'attuazione del servizio di assistenza domiciliare e servizi territoriali a sostegno della non autosufficienza e della fragilità nel Territorio DELL'ALTAVALDELTA".
5. L'istanza dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente. Inoltre, all'istanza dovrà essere allegata una copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR. 445/2000.
6. L'istanza di manifestazione di interesse completa di ogni sua parte, in forma di auto dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e firmata dal Legale Rappresentante, dovrà contenere:
 - la completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la sede legale e la sede operativa, i numeri di CF e P. IVA;
 - le generalità del Legale Rappresentante e dell'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli impegni connessi con l'istanza di manifestazione di interesse;
 - la dichiarazione di obbligarsi ad adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata;
 - la dichiarazione di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il nominativo del referente dell'azione, l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la trasmissione dell'istanza e per ricevere comunicazioni, il numero di telefono.
7. In caso di composizione plurisoggettiva, l'istanza di manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare

espressamente tale incombenza al Legale Rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti.

8. Sono considerate eleggibili le domande di partecipazione che soddisfano i seguenti criteri:
 - rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dalla presente manifestazione di interesse;
 - completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica modulistica;
 - presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale destinatario indicati nella presente manifestazione di interesse;
 - rispetto dei requisiti relativi agli ambiti tematici di intervento e alle modalità attuative individuate nella presente manifestazione di interesse.
9. Il possesso dei requisiti dovrà essere auto dichiarato dal Legale rappresentante pro-tempore del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

ART. 4 OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE

A) MACRO AREA 1 – Assistenza domiciliare per non autosufficienti

In attuazione del Piano Nazionale della Non Autosufficienza di cui al D.P.C.M. del 3 ottobre 2022, si devono considerare LEPS di erogazione le seguenti misure:

- a. assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone disabili non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura e assistenza della persona non autosufficiente e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria;
- b. soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;
- c. servizi sociali di sollievo per le persone non autosufficienti e le loro famiglie, quali:
 - il *pronto intervento per le emergenze temporanee*, diurne e notturne, gestito da personale qualificato;
 - un servizio di *sostituzione temporanea degli assistenti familiari* in occasione di ferie, malattia e maternità;
 - l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore;
- d. servizi sociali di supporto per le persone non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con il Centro per l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti (art. 1, comma 162, Legge n. 234/2021).

B) MACRO AREA 2 – assistenza domiciliare “multiutenza” e servizi integrativi alla domiciliarità

B1. Assistenza domiciliare “multiutenza” rappresenta un insieme articolato di interventi progettati per promuovere il benessere globale delle persone. Gli interventi previsti sono riferiti alla cd multiutenza: anziani, adulti, nuclei con minori che si trovino in di disagio, fragilità, isolamento sociale; l'obiettivo primario di questi servizi è quello di contrastare fenomeni quali l'istituzionalizzazione precoce, l'emarginazione sociale e l'isolamento, permettendo alla persona anziana di rimanere il più a lungo possibile nel proprio domicilio, in un ambiente decoroso e accogliente, mantenendo la propria dignità e autonomia.

B2. Servizi integrativi alla domiciliarità rappresentano servizi che potrebbero essere organizzati ed attivati sulla base del progetto personalizzato:

- Servizio pasti a domicilio: fornitura di pasti a domicilio mediante la consegna anche per 7 giorni la settimana inclusi festivi avvalendosi di idonea ditta di ristorazione e devono essere adeguati alle esigenze alimentari e dietetiche anche di persone con problematiche di natura sanitaria. Il pasto è composto da un primo, un secondo con contorno e frutta, senza l'inclusione di bevande. I pasti devono essere consegnati utilizzando adeguati contenitori atti a garantire la conservazione e l'igiene degli alimenti nel rispetto delle disposizioni di legge;
- Servizio di lavanderia: ritiro e consegna a domicilio di biancheria personale e/o piana che necessitano di lavaggio ad acqua o a secco;
- Pulizia straordinaria delle abitazioni: interventi di pulizia straordinaria ed igienizzazione approfondita, con eventuale derattizzazione e disinfestazione; inoltre attività di sgombero locali;
- Pulizia ordinaria: pulizia degli ambienti di vita delle persone mediante personale con qualifica di colf;
- Interventi di piccola manutenzione per fronteggiare situazioni di emergenza nell'abitazione dell'utente
- Telesoccorso e telemonitoraggio;
- Trasporti e accompagnamento ai centri diurni e presidi sanitari;
- Progettualità legate alla Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo
- Servizi innovativi di continuità assistenziale tra domicilio e servizi semiresidenziali e residenziali, Integrandosi con il progressivo sviluppo di attività a gestione diretta di FTSA.

ART. 5 VINCOLI

1. Ferma restando la libertà del proponente di immaginare un assetto innovativo degli interventi, vanno comunque assicurati gli interventi da attivarsi in conseguenza all'esistenza di un diritto soggettivo dei destinatari e il rispetto del progetto personalizzato predisposto dalle commissioni o dai professionisti competenti.
2. Qualora ad esito della co-progettazione si intendano attivare interventi disciplinati da norme regionali o nazionali, dovranno essere rispettati i relativi requisiti, quali ad esempio quelli concernenti qualifiche professionali e relative alle strutture in cui sono realizzati gli interventi.
3. CLAUSOLA SOCIALE: Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e dall'art. 37 del CCNL, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, salvo esplicita rinuncia individuale. L'aggiudicatario, nella fase di acquisizione di tutto il personale in servizio, dovrà riconoscere, oltre alla continuità lavorativa per i soci e i dipendenti, il livello economico già raggiunto con l'anzianità di servizio già maturata. Nella presentazione dell'idea progettuale l'ETS dà indicazioni sulle modalità con cui intende operare.

ART. 6 BUDGET DI PROGETTO

1. Il budget di progetto messo a disposizione da FTSA è pari a circa 700.000,00 € quale importo annuo, per 2 anni. Il budget di progetto complessivo assomma a tale importo le risorse, sotto forme diverse (economiche, ore di volontariato, immobili, strumenti ecc.) che il partner può assicurare in fase di presentazione della Idea Progettuale e poi di Progetto Definitivo; possono inoltre essere indicate le azioni grazie a cui si mira ad espandere il budget di progetto tramite attività di raccolta fondi, di promozione del volontariato, partecipazione a bandi dedicati al terzo settore, su fondi regionali, europei o di altro genere, realizzazione di attività di mercato, ecc.
2. Nell'idea progettuale Iniziale devono essere indicati:
 - i costi unitari specifici, relativi ai costi orari delle professionalità coinvolte nel progetto: infermiere, fisioterapista, OSS, AdB, colf/addetto alle pulizie, accompagnatore nei trasporti, autista pulmino,

- la percentuale di oneri ulteriori stimati a copertura dei costi di trasferimento, formazione, coordinamento, sicurezza, ecc.
- il cofinanziamento, descritto con tutte le risorse messe a disposizione e quantificato economicamente

ART. 7 VALUTAZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE

1. La valutazione delle proposte progettuali è demandata ad apposita Commissione Tecnica, composta da n. 3 membri, che opererà in modo collegiale, utilizzando i criteri di valutazione nella tabella che segue.
2. La Commissione Tecnica avrà il compito di valutare le manifestazioni di interesse pervenute entro la data di scadenza e secondo la seguente griglia di attribuzione di punteggi:

Criteri di valutazione		Punteggio massimo 100 punti, da assegnarsi secondo i criteri sotto elencati:
1.	a. Esperienza e know how: Con particolare riferimento all'esperienza pregressa in progetti e servizi, inerenti le tematiche dell'Avviso, che il soggetto ha realizzato o sta realizzando; evidenza delle esperienze di co-progettazione, organizzazione e gestione di servizi e interventi sociali in rete e innovativi o sperimentali. b. Proposta organizzativa comprendente una dettagliata ed esaustiva descrizione - le risorse umane, il coordinamento e gestione dei servizi, la formazione permanente degli operatori, gli incentivi per la valorizzazione della performance del personale, sistema di prevenzione del burnout - il sistema di applicazione dell'art. 37 CCNL e le garanzie prestate ai lavoratori ed alla continuità del servizio - gli strumenti, i mezzi tecnologici in particolar modo i sistemi software gestionali e di rendicontazione innovativi che si intendono impiegare;	Fino a 15 punti di cui max 5 per il punto a) e max 10 per il punto b)
2.	MACRO AREA 1 Assistenza domiciliare per non autosufficienti - obiettivi ed azioni - congruenza tra obiettivi previsti e strumenti realizzativi proposti - proposte di attività innovative, sperimentali, integrative e migliorative della qualità dell'intervento - adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati attesi	Fino a 15
3.	MACRO AREA 2 domiciliarità leggera e servizi integrativi alla domiciliarità - obiettivi ed azioni - congruenza tra obiettivi previsti e strumenti realizzativi proposti. - proposte di attività innovative, sperimentali, integrative e migliorative della qualità dell'intervento; - adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati attesi	Fino a 15
4.	Coinvolgimento, nelle progettualità, delle reti formali e informali, per la realizzazione del progetto, di altri attori (in particolare nell'ambito associativo) e collegamento nella filiera dei servizi gestiti da FTSA, con particolare riferimento ai servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili	Fino a 20

5.	Le proposte e risorse aggiuntive (risorse umane anche volontarie, risorse strumentali, finanziarie, attività, prestazioni, ecc...) che il soggetto proponente intende mettere a disposizione e che potranno essere valorizzate a titolo di co-finanziamento e senza oneri per FTSA	Fino a 20
6.	I costi unitari specifici, relativi ai costi orari delle professionalità coinvolte nel progetto: infermiere, fisioterapista, OSS, AdB, colf/addetto alle pulizie, accompagnatore nei trasporti, autista pulmino, la percentuale di oneri ulteriori stimati a copertura dei costi per trasferimenti, formazione, coordinamento, sicurezza, qualità, ecc.	Fino a 15

Modalità di attribuzione del punteggio

I punteggi per i criteri da 1 a 4 saranno attribuiti dalla commissione secondo la seguente scala di valori:

- 1.0 ottimo
- 0.8 distinto
- 0.6 buono
- 0.4 sufficiente
- 0.0 inadeguato

Che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento.

La valutazione dei criteri 5 e 6 avverrà attribuendo il massimo dei punti all'ETS che offre il prezzo migliore e proporzionando il punteggio agli ETS ulteriori.

ART. 8 CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE

1. Tra FTSA e ETS verrà sottoscritta una Convenzione di co-progettazione.
2. Nella convenzione, oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:
 - La durata del partenariato, che partirà dalla firma della medesima convenzione;
 - Gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'Ambito e dagli ETS nel corso del procedimento;
 - Le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste all'ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
 - Le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'ETS;
 - I termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
 - I limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

ART. 9 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, sono da ricondurre ai contributi disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.
2. Con riferimento alle regole di rendicontazione previste dai provvedimenti comunitari e nazionali, sarà attivato un sistema analitico di rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione complessiva del progetto.
3. Saranno oggetto di rendicontazione tutti i costi diretti ed indiretti effettivamente sostenuti e comprovati.

ART. 10 PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è pubblicato sul sito di FTSA (Sezione Amministrazione trasparente). Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

ART. 11 DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR ("Regolamento"), i dati personali, raccolti ai fini della manifestazione di cui trattasi, saranno trattati da parte di FTSA in qualità di Titolare del Trattamento.

Con la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato nell'ambito dei lavori del tavolo di co-programmazione.

ART. 12 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

ART. 13 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura. Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC e tramite mail agli indirizzi indicati nella domanda medesima.

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI

Il RUP è il Direttore Generale della FTSA, Dott.ssa Nicoletta Baracchini

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP entro e non oltre il quarto giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione. I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

ART. 15 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

ART. 16 RICORSI

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di attività procedimentalizzata, inerente la funzione pubblica.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

FTSA si riserva la facoltà di non dare luogo alla realizzazione del progetto realizzato sul tavolo di co-progettazione qualora le manifestazioni di interesse non siano ritenute coerenti con le linee guida precedentemente specificate.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Fondazione territori sociali Altavaldelsa (FTSA)– Via Cavour 2 Poggibonsi - Sede operativa: Via Piave, 40
53036 Poggibonsi (Siena)

Recapiti: Tel. +39 0577 91791 - Fax +39 0577 917946 - Email: info@ftsa.it - PEC: ftsa@pec.it.

P.IVA 01134140522 - CODICE SDI: M5UXCR1

Allegati

- Istanza della manifestazione di interesse (Allegato 1).

Il R.U.P.
Direttore Generale
NICOLETTA BARACCHINI